

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00204 del 03.12.2020

Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE	
<i>UOC AMM.NE DEL PERS. DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI</i>	
Oggetto: Presa d’atto Sentenza Tribunale di Rieti n. 187/2021 del 24/6/2021 relativa alla causa civile iscritta al n. 263/2021 R.G.A.C. – Liquidazione ulteriori spettanze Dr. F.B. (matr. 60079) Impegno di Spesa: €. 24.855,82 Bilancio anno 2021 Estensore: Sig./Dott. Serva Ornella	
Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii. Responsabile del Procedimento: Dott. Serva Ornella Data 11/10/2021 Firmato elettronicamente da Serva Ornella Il Dirigente: Dott. Serva Ornella Data 11/10/2021 Firmato elettronicamente da Serva Ornella	
Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 202020201 Autorizzazione: PROV. 618 - AUT. 58.23/2021 Data 13/10/2021 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella	
Parere del Direttore Amministrativo favorevole ☒ Data 13/10/2021	Dott.ssa Anna Petti non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐ Firmato elettronicamente da Petti Anna
Parere del Direttore Sanitario favorevole ☒ Data 13/10/2021	Dott.ssa Assunta De Luca non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐ Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

IL DIRIGENTE DELLA

UOC AMM.NE DEL PERS. DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI

PREMESSO che questa Azienda con deliberazione n. 809 del 19/8/2020, ha preso atto della Sentenza n. 106/2020 pubblicata il 18/6/2020 R.G. n. 842/2018 con cui il Tribunale di Rieti, in funzione di Giudice del Lavoro, ha accolto il ricorso del Dott. F.B. (matr. 60079) e per l'effetto ha condannato la ASL di Rieti al pagamento della somma pari ad € 56.652,86 al lordo di eventuali ritenute, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti, oltre interessi sulle somme via via rivalutate dal dovuto al saldo effettivo;

CONSIDERATO che:

- questa Azienda ha liquidato, nel mese di ottobre 2020, € 56.652,86 quale somma a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti ed € 4.710,49 quale somma a titolo di interessi legali, quantificati secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
- sulla base delle Circolari in materia previdenziale ed in forza dell'assoggettamento al regime della tassazione corrente sulle suddette somme sono state trattenute € 5.304,81 per Cassa Pensione Sanitari (somma successivamente versata all'INPS), € 17.654,00 a titolo di IRPEF tassazione corrente anno 2020 (somma versata all'erario), € 1.439,69 addizionale regionale e € 448,41 addizionale comunale;
- il Dott. F.B. ha percepito pertanto un netto pari ad € 36.516,38;

RILEVATO che con atto deliberativo n. 752 del 3/8/2020 è stato disposto di proporre appello avverso la sentenza sopracitata e di conferire il relativo incarico all'Avv. Fabrizio Paragallo del Foro di Roma;

PRESO ATTO che nelle more della definizione del procedimento di appello:

- il sanitario con atto di precetto notificato in data 12/02/2021 ha intimato all'Azienda il pagamento della complessiva somma di € 38.757,76, comprensiva di € 510,69 a titolo di compenso atto di precetto (incluse spese generali al 15%, CAP ed IVA), ritenendo che l'Asl di Rieti avesse solo parzialmente eseguito le statuizioni della sentenza n. 106/2020 su indicata in quanto a fronte dell'importo richiesto pari ad € 73.975,27 dovuto per sorte, rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 c.c., ha corrisposto solo la somma di € 36.516,38;
- l'Azienda ha proposto opposizione al suddetto atto di precetto davanti al Tribunale Ordinario di Rieti, Sezione Lavoro, iscritto al n. 263/2021 R.G.A.C., eccependo la nullità, illegittimità ed inefficacia dell'impugnato atto di precetto per insussistenza del credito ivi indicato, per le motivazioni meglio spiegate nell'opposizione in atti;

VISTA la Sentenza n. 187/2021 del 24/6/2021 pronunciata dal Tribunale di Rieti, Sezione Lavoro, con la quale il Giudice, in particolare, ha ritenuto:

- applicabile il principio secondo cui *“le ritenute fiscali non possono essere detratte dal debito per differenze retributive, giacchè la determinazione di esse attiene non al rapporto civilistico tra datore e lavoratore, ma a quello tributario tra contribuente ed Erario, e dovranno essere pagate dal lavoratore soltanto dopo che questi abbia effettivamente percepito delle differenze retributive dovutegli (Cass. N. 19790 del 2011; Cass. N. 3525 del 2013; Cass. N. 21010 del 2013; Cass. N. 18044 del 2015), restando le dette somme assoggettate a tassazione, secondo il criterio cd. Di cassa e non di competenza, soltanto una volta che saranno dal lavoratore effettivamente percepite (Cass. n. 21010 del 2013)”*;
- con riguardo alla questione sollevata dall'opponente relativa alla sussistenza del divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22, 36° comma, L. 23/12/94, n. 724, che *“nel caso di specie, avrebbe dovuto trovare applicazione il suddetto divieto di*

cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria, tuttavia, la relativa eccezione ...costituisce un vizio della sentenza che può essere fatto valere solamente con il relativo mezzo di impugnazione e che esula pertanto dall'ambito di cognizione del presente giudizio di opposizione a precetto”;

- fondata l'opposizione sotto il profilo della censura della pretesa, invocata dalla controparte, al riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c., affermando che tale regime *“si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazione di fonte contrattuale (cfr. Cass. n. 28409/2018), con la precisazione, però, che tale disposizione non trova applicazione con riferimento ai crediti di lavoro, stante la previsione di una specifica disciplina di favore e di fonte legale, quella prevista dall'art. 429, comma 3, c.p.c., in cui oltre al tasso di interesse legale, è previsto il risarcimento del maggior danno da svalutazione. Tale disciplina di favore per i crediti di lavoro non appare cumulabile con la disposizione contenuta nell'art. 1284, comma 4, c.c., la quale presuppone che gli interessi moratori non siano stati determinati in misura convenzionale e, per scongiurare inutili controversie, innalza il saggio di interesse, nelle more del giudizio, mutuandolo da quello previsto per le transazioni commerciali (cfr. Trib. Roma, 22 giugno 2020, in atti)”;*

TENUTO CONTO che, in forza dei principi sopra stabiliti, il Tribunale di Rieti, Sezione Lavoro, con la sopra menzionata Sentenza n. 187/2021 del 24/6/2021, definitivamente pronunciando, ha dichiarato la parziale inefficacia del precetto opposto, limitatamente agli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e compensato le spese di lite;

TENUTO CONTO che il difensore dell'Azienda, Avv. Fabrizio Paragallo, con p.e.c. del 21/07/2021, acquisita al prot. interno n. 48313/2021, ha trasmesso la p.e.c. del 19/7/2021 del legale del dott. B.F., con la quale invitava la Asl di Rieti a provvedere al pagamento della somma residua dovuta a seguito della predetta sentenza n. 187/2021, quantificata in complessivi € 25.520,23, comprensiva di sorte, interessi legali e compenso atto precetto pari ad € 510,69 (incluse spese generali al 15%, CAP ed IVA), esclusa la rivalutazione, come da prospetto allegato alla predetta pec;

TENUTO CONTO che con determina n. 1606 del 24/08/2021, in esecuzione della Sentenza n. 187/2021 del 24/06/2021, l'Asl di Rieti ha provveduto a liquidare al dott. B.F. la somma di € 510,69, comprensiva di spese generali al 15%, CAP ed IVA, per spese legali relative al compenso atto di precetto notificato in data 12/02/2021;

RITENUTO di dover dare esecuzione alla Sentenza n. 187/2021 del 24/6/2021 anche relativamente alla liquidazione del residuo dovuto al sanitario a titolo di sorte e interessi legali alla data di pubblicazione della presente deliberazione, esclusa la rivalutazione in ragione della sopra menzionata richiesta di pagamento del dott. B.F. del 19/07/2021, rispetto a quanto già versato nel mese di ottobre 2020, e per l'effetto corrispondere la somma di € 24.855,82;

PRECISATO che questa Azienda provvederà ad effettuare le richieste agli Enti interessati per la restituzione di quanto versato relativo al mese di ottobre 2020;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Per quanto espresso in premessa;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

DI PRENDERE ATTO della Sentenza n. 187/2021 del 24/6/2021 emessa dal Tribunale di Rieti, Sezione Lavoro, nella causa civile iscritta al n. 263/2021 R.G.A.C., con la quale, definitivamente pronunciando, il Giudice ha dichiarato la parziale inefficacia del precetto opposto, limitatamente agli interessi legali calcolati ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. e compensato le spese di lite;

DI DARE ESECUZIONE alla suddetta sentenza n. 187/2021 del 24/6/2021 e conseguentemente liquidare al ricorrente, Dott. F.B. (matr. 60079), l'importo di € 24.855,82 per residuo sorte e interessi legali, rispetto a quanto corrisposto nel mese di ottobre 2020;

DI INCLUDERE l'onere del presente provvedimento pari ad €. 24.855,82 al conto 202020201 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente" del bilancio 2021,

DI RISERVARSI di ripetere eventualmente quanto corrisposto, all'esito delle azioni giudiziarie intraprese dall'Azienda;

DI EFFETTUARE le richieste agli Enti interessati per la restituzione di quanto versato relativo al mese di ottobre 2020;

DI TRASMETTERE il presente atto alla U.O.C. Economico Finanziaria per i relativi provvedimenti di competenza;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

☐

per esteso

☒

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è sottoscritto dal Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale n. 3/DG/2020 del 07.12.2020 con la quale è stata conferita apposita e formale delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. allo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, nei casi in cui dovessero ricorrere i presupposti di vacanza o assenza del Direttore Generale;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Per il Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti